



Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

Modifica del 14 novembre 2023

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 agosto 1978¹ sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia è modificato come segue:

N. 4

4 Calzature

4.51 *Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,*

allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta una volta per anno civile, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

14 novembre 2023

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

¹ RS 831.135.1



Commento alla modifica dell'OMAV¹ del 14 novembre 2023

Allegato numero 4.51

Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione

Con la presente modifica viene attuata la mozione 21.4036 «Scarpe ortopediche per i diabetici. Basta problemi al passaggio dall'AI all'AVS!».

In futuro si avrà diritto a un contributo annuo anziché a calzature adeguate ogni due anni. Il diritto secondo la regolamentazione vigente è indipendente da una diagnosi. Per garantire la parità di trattamento, la nuova regolamentazione sarà applicabile a tutti gli assicurati interessati e non sarà limitata agli assicurati con diagnosi di diabete, come invece chiedeva la mozione. Circa l'80 per cento degli assicurati in età AVS che necessitano di scarpe su misura e di scarpe ortopediche fabbricate in serie soffre di diabete.

Il numero 4.51 OMAV viene modificato in modo tale che, a partire dall'entrata in vigore della modifica, l'AVS potrà concedere un contributo annuo alle spese (75 % delle spese secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh»; cfr. art. 5 OMAV) per un paio di scarpe ortopediche su misura o scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione.

Le spese dell'AVS per scarpe su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie ammontano attualmente a circa 4 miliardi di franchi all'anno. Con la modifica dell'ordinanza si prevede che raddoppieranno a circa 8 milioni di franchi all'anno. Il contributo della Confederazione al finanziamento dell'AVS ammonta al 20,2 per cento delle uscite (art. 103 LAVS)². Di conseguenza, per la Confederazione risulteranno uscite supplementari per circa 800 000 franchi all'anno.

¹ Ordinanza del 28 agosto 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia; RS 831.135.1.

² [Prestazioni e finanziamento dell'AVS \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/gov/de/section/02/row/tid/10000).

